



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Esame del Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21 (A.S. 2564)

**“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi Ucraina”**

presso la VI (Finanze e Tesoro) e la X Commissione (Industria,
Commercio, Turismo) riunite
del Senato della Repubblica

Roma, 12 aprile 2022

INTRODUZIONE

In aggiunta agli effetti economici e sociali aggravati dal protrarsi dell'emergenza pandemica, l'economica del nostro Paese deve ora fronteggiare una nuova temibile minaccia inflativa, acuita dagli aumenti dei costi energetici, dal conflitto russo-ucraino, e dalla criticità del contesto geopolitico in generale.

Come conseguenza della crescita dei prezzi dell'energia, con particolare rilievo delle risorse fossili di petrolio, gas e carbone, si sta registrando, da un lato, una nuova, rilevante frenata della capacità di spesa delle famiglie (domanda di beni e servizi) e, dall'altro, un'ulteriore perdita di competitività delle imprese (offerta di beni e servizi), con riferimento sia alla riduzione del fatturato sia all'incremento dei costi di produzione.

In ragione della instabilità e della imprevedibilità delle circostanze del contesto attuale, l'OCSE e la Banca Centrale Europea hanno rivisto al ribasso i tassi di crescita del PIL, attestandoli al 3,7% nel 2022, al 2,8% nel 2023 e all'1,6% nel 2024, rispetto alle più floride previsioni pre-crisi (4,2% nel 2022, 2,9% nel 2023 e 1,6% nel 2024). In Italia, con riferimento al 2022, l'ultimo aggiornamento del DEF prevede che la crescita del Pil nel 2022, precedentemente ipotizzata al 4,7%, subisca una riduzione che la porterà al 3,1%.

L'incidenza dei costi dell'energia sul totale dei costi di produzione, che passa dal 4,6% nel periodo pre-pandemico (calcolata quale media nel periodo 2018-2019) all'8,2% nel 2022, costituisce uno dei presupposti in base ai quali il Governo ha ritenuto improrogabile il proprio intervento, emanando il D.L. 21/2022, volto a supportare imprese e famiglie nel percorso di crescita avviato in risposta alla crisi pandemica e condotto con tanti sacrifici dal sistema Paese.

Articolo 2 (*Bonus carburante ai dipendenti*)

Stando a quanto si legge nella relazione illustrativa al disegno di Legge di conversione del Decreto-legge n. 21 del 2022 (A.S. n. 2564), l'articolo 2 del decreto, nel contesto del caro carburanti, intende prevedere la possibilità che le aziende private assegnino in liberalità ai propri dipendenti buoni benzina che non concorrono, per l'ammontare di 200 euro per dipendente, alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Tuir.

Nel dato testuale attuale, l'agevolazione è circoscritta ai soli lavoratori dipendenti e potenzialmente idonea ad interessare le spese per l'acquisto di carburanti da questi sostenute non solo nello svolgimento della propria attività lavorativa, ma anche quelle legate ad attività voluttuarie.

In via preliminare, si osserva che il rinvio operato all'art. 51 del Tuir non lascia comprendere con chiarezza se l'importo in esenzione di 200 euro (attribuito in buoni benzina), di cui all'art. 2 del d.l. n. 21/2022, debba considerarsi aggiuntivo rispetto al limite di esenzione fiscale e contributiva dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 51, comma 3, del Tuir, fissato ordinariamente in 258,23 euro su base annua. Seppure l'interpretazione di carattere sistematico consenta di pervenire ad analoga conclusione, sembra opportuna una proposta emendativa finalizzata ad evitare incertezze applicative.

Contestualmente, considerato che l'aumento repentino delle materie prime energetiche sta avendo riflessi consistenti sui costi delle utenze domestiche, sarebbe auspicabile estendere il bonus istituito dall'art. 2 del d.l. n. 21/2022, anche al pagamento delle bollette luce e gas della abitazione principale del lavoratore beneficiario.

La scelta normativa di escludere i lavoratori autonomi da qualsivoglia forma di analoga agevolazione risulta a nostro avviso non giustificabile alla luce del diverso regime di deducibilità dei costi dei carburanti che caratterizza il settore. Come noto, infatti, la deducibilità delle spese di carburante sostenute da soggetti esercenti imprese, arti e professioni, di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del Tuir, è attualmente limitata ai costi inerenti all'esercizio dell'attività e comunque alla ristretta misura del 20 per cento. Siffatto regime di deducibilità risulta evidentemente inidoneo a sollevare integralmente tali soggetti dai costi di acquisto di carburante sostenuti nell'esercizio dell'attività.

Per questo motivo si ritiene che, nell'attuale contesto di rincari del carburante, il legislatore debba intervenire a favore non solo dei lavoratori dipendenti ma anche di quanti partecipano al sostegno dell'economia del nostro Paese attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, arti o professioni. A tal fine, con l'emendamento proposto si intende innalzare di 5 punti percentuali, e per il solo anno d'imposta 2022, la percentuale di deducibilità dei costi relativi all'acquisto di carburante connessi all'utilizzo di autovetture e motocicli da parte degli esercenti imprese, arti o professioni.

Proposta di emendamento dell'articolo 2

All'articolo 2, dopo il comma 1, si aggiunge il seguente comma: *"1.bis. Per l'anno 2022, il limite di deducibilità di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente*

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato dal 20 per cento al 25 per cento per le spese di acquisto di carburanti.”.

Testo a fronte della disposizione risultante dopo le modifiche proposte

<p>1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38.</p>	<p>1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>1-bis. Per l'anno 2022, il limite di deducibilità di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato dal 20 per cento al 25 per cento per le spese di acquisto di carburanti.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38.</p>
--	--

Articolo 3 (Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)

La norma in questione ha il merito di provare a offrire un sostegno alle imprese rispetto all'incremento dei costi connessi all'acquisto di energia elettrica. Ad ogni modo, si ritiene opportuno effettuare alcune modifiche, sia in relazione alla platea dei beneficiari che all'intensità e al meccanismo di aiuto.

Per quanto riguarda il primo aspetto, legare il riconoscimento del contributo alla potenza disponibile del contatore significherebbe escludere dalla misura numerosissime attività commerciali (bar, piccola ristorazione, negozi, parrucchieri, ecc.) e professionali, già duramente colpite dagli effetti della pandemia e dell'inflazione e, ora, in grave difficoltà a causa dell'aumento dei costi energetici. Da questo punto di vista, dunque, bisognerebbe eliminare o ridurre il requisito attualmente quantificato in 16,5 kW.

La misura, inoltre, potrebbe essere equiparata a quanto previsto per le imprese energivore e gasivore, estendendo il beneficio anche con riferimento al primo trimestre del 2022. Con la formulazione attuale della norma, infatti, i benefici effettivi si dispiegherebbero solo a partire dal mese di luglio.

Inoltre, appare opportuno valutare un abbassamento della soglia del 30% di incremento del prezzo, oltre a un deciso aumento dell'aliquota del credito d'imposta, il cui valore attuale del

12% non appare sufficiente a offrire un supporto concreto alle imprese. Pur consapevoli dell'impatto finanziario della misura (quantificato attualmente in poco meno di 900 milioni di euro per il 2022), si ritiene imprescindibile agire in maniera incisiva per evitare ulteriori difficoltà alle realtà già duramente provate dall'effetto combinato dell'emergenza pandemica e dal contesto inflativo degli ultimi 16 mesi.

In ultimo, considerando la disponibilità per i provider di energia di tutti gli elementi necessari per il calcolo, sarebbe più vantaggioso e più efficace per l'intero sistema prevedere l'applicazione del beneficio direttamente in bolletta/fattura, anche al fine di non penalizzare eventuali contribuenti che potrebbero non avere capienza per usufruire del credito, almeno nell'immediato.

Ebbene, come detto, anche in questo caso, la limitazione della misura agevolativa al solo settore delle imprese appare illegittima, tenuto conto del fatto che il consumo di energia è un fattore legato non solo alla produzione industriale (come, viceversa, indubbiamente avviene per il gas) ma anche allo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo, che sia essa esercitata in forma individuale o collettiva.

Articolo 4 (Contributo acquisto gas naturale)

Alcune delle riflessioni sviluppate in relazione all'art. 3 possono essere riferite anche alla norma in questione (attualmente, si prevede un credito d'imposta pari al 20% della spesa per l'acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre del 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore del mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019). In particolare, pure in questo caso, appare opportuno equiparare la misura a quanto previsto per le imprese energivore e gasivore, estendendo il beneficio anche con riferimento al primo trimestre del 2022. Con la formulazione attuale della norma, infatti, i benefici effettivi si dispiegherebbero solo a partire dal mese di luglio.

In ultimo, va valutata la possibilità (già rimarcata in relazione all'art. 3) di applicare il beneficio direttamente in bolletta/fattura, trasferendo il credito al fornitore di energia.

Articolo 5 (Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore)

L'incremento dell'intensità di credito d'imposta ipotizzata per gli artt. 3 e 4 dovrebbe specularmente riflettersi in un aumento più rilevante dei benefici per imprese energivore e gasivore inizialmente previsti dal D.L. 17/2022.

Articolo 6 (Bonus sociale elettricità e gas)

Al fini dell'efficacia sistemica, certamente occorre fornire un forte sostegno alle attività imprenditoriali maggiormente esposte alla situazione congiunturale attuale; d'alto canto, sotto il profilo sociale (e quindi, altresì, sistemico), il processo inflativo e la carenza di liquidità (a livelli significativi ormai dall'inizio del 2021) stanno generando conseguenze importanti specialmente sulle famiglie. Per questo motivo, considerando che, ai fini dell'accesso al diritto alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas, secondo le stime attuali, un aumento dell'ISEE da 8.265 a 12.000 euro si tradurrebbe in oneri complessivi per 102,8 milioni e che tale valore rappresenterebbe meno del 2,6% della manovra, appare ragionevole verificare la possibilità di un ulteriore aumento della soglia di accesso; tale azione si ritiene necessaria per sostenere in misura più adeguata i soggetti che subiranno non soltanto la riduzione del proprio potere di acquisto generata direttamente dalle variabili di contesto ma anche le possibili (se non probabili) inefficienze (o storture) procedurali oggetto di confronto nella audizioni tenutesi nell'ottica di conversione del presente decreto.

Articolo 8 (Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI)

Come evidenziato dalla relazione illustrativa del disegno di Legge di conversione del Decreto-legge n. 21 del 2022 (A.S. n. 2564), al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese e mitigare gli effetti dei rincari del settore energetico, il comma 1 dell'articolo 8 del decreto prevede che i fornitori di energia elettrica e gas naturale possano concedere, su richiesta delle sole imprese, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro mesi.

Ebbene, anche in questo caso, la limitazione della misura agevolativa al solo settore delle imprese appare illegittima, tenuto conto del fatto che il consumo di energia è un fattore legato non solo alla produzione industriale, ma anche allo svolgimento delle attività di lavoro autonomo.

Si ritiene, inoltre, importante il rifinanziamento (per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2022) del Fondo centrale di garanzia per le PMI, strumento già rafforzato ed esteso dai vari provvedimenti governativi emanati nell'ambito dell'emergenza pandemica. A tale proposito, appare però necessario attuare una nuova proroga (ad esempio, fino al 31 dicembre 2022) e ripristinare le condizioni applicabili ai prestiti garantiti dal Fondo introdotte dal D.L. 23/2020 (Decreto "Liquidità"), in termini sia di percentuali di copertura sia di costo della garanzia. Di conseguenza, si sposterebbe la fase di *phasing out* al primo semestre 2023.

La proroga, oltre all'attuale scadenza prevista al 30 giugno 2022, potrebbe interessare anche le moratorie sui finanziamenti in essere, per fornire ulteriore supporto a imprese in difficoltà o in situazioni di tensione finanziaria¹.

Proposta di emendamento dell'articolo 8

In base a considerazioni analoghe a quelle manifestate con riferimento al precedente articolo 3 del decreto, si propone di emendare l'articolo 8 in rassegna, al fine di estendere l'agevolazione connessa con la misura dal medesimo recata anche a quanti esercitano arti e professioni, in forma individuale o collettiva:

- al comma 1, primo periodo, dopo le parole *“le imprese con sede in Italia,”* si aggiungono le parole *“nonché i soggetti residenti in Italia ed esercenti arti e professioni in forma individuale o collettiva,”*;
- al comma 3, primo periodo, dopo le parole *“per effetto dell'inadempimento da parte le imprese”* si aggiungono le parole *“e i lavoratori autonomi”*.

Testo a fronte della disposizione risultante dopo le modifiche proposte

<p>1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.</p> <p>2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1, SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.</p> <p>3. Per le medesime finalità di contenimento e supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione</p>	<p>1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, nonché i soggetti residenti in Italia ed esercenti arti e professioni in forma individuale o collettiva, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.</p> <p>2. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia ai sensi del comma 1, SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.</p> <p>3. Per le medesime finalità di contenimento e</p>
---	---

¹ Secondi i dati del MEF (Comunicato Stampa n. 10 del 13/01/2022, a inizio anno erano ancora attive moratorie (ex lege e volontarie) per un valore complessivo di circa 44 miliardi, a fronte di poco più di 400 mila sospensioni accordate. Le moratorie attive a favore di società non finanziarie riguardano prestiti per circa 36 miliardi. Per quanto riguarda le PMI, al 31 dicembre 2021 erano ancora attive sospensioni ai sensi dell'art. 56 del D.L. 'Cura Italia' per circa 33 miliardi.

autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

5. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

6. Per le finalità di cui al presente articolo sono istituite nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, due sezioni speciali, con autonoma

supporto SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte le imprese e i lavoratori autonomi con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui ai commi 2 e 3 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

5. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

6. Per le finalità di cui al presente articolo sono istituite nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1,

<p>evidenza contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative.</p> <p>7. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.</p>	<p>comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative.</p> <p>7. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.</p>
---	---

Articolo 11 (*Disposizioni in materia di integrazione salariale*)

Le principali misure apprestate per la salvaguardia dei rapporti di lavoro riguardano, invece, il potenziamento "selettivo" degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Il decreto n. 21/2022, ai sensi dell'art. 11, concede un allungamento di 26 settimane dei periodi di integrazione salariale, a fronte di situazioni di particolare difficoltà economica, in favore delle aziende, prevalentemente industriali, individuate dall'art. 10, d. lgs. n. 148/2015, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni.

Al di fuori di tale ambito applicativo, è prevista una misura più blanda, consistente nell'allungamento delle prestazioni di assegno di integrazione salariale per sole otto settimane, limitatamente ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti individuati in un ristretto novero di codici Ateco (v. Allegato I al decreto). Si tratta, in prevalenza di attività ricettive e dei pubblici esercizi rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni.

Tali misure sono accompagnate dalla previsione di una esenzione dal contributo addizionale a beneficio di ristrette categorie di datori di lavoro, riconducibili all'elenco di codici ATECO allegato al decreto che riguardano, per lo più, attività di tipo industriale di fabbricazione.

Il potenziamento degli ammortizzatori sociali può essere giudicato senz'altro in termini positivi, ma il suo grado di selettività lascia scoperti interi settori che stanno subendo tuttora gli effetti della crisi pandemica e affrontano, adesso, gli effetti del conflitto bellico, con particolare riguardo all'aumento del costo delle materie prime.

Si reputa necessaria, dunque, una omogenizzazione delle misure di potenziamento degli ammortizzatori sociali sulla base di quanto predisposto per le aziende di carattere industriale, allargando e potenziando le prestazioni di integrazione salariale anche in favore dei datori di lavoro afferenti al campo di applicazione dei fondi di solidarietà.

In particolare, urge porre rimedio alla inspiegabile esclusione dei datori di lavoro artigiani dalle misure emergenziali, per le quali, invece, dovrebbero essere introdotte eguali misure speciali di allungamento dei trattamenti di integrazione salariale e, al contempo, di esenzione dal pagamento della contribuzione addizionale.

Articolo 22 (Credito d'imposta per IMU in comparto turismo)

La norma prevede il riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle imprese turistico ricettive, pari al 50% dell'importo IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021. Il credito è riconosciuto a condizione che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Tale previsione porta con sé potenziali distorsioni e, verosimilmente, alcune necessità di modifica.

In primo luogo, dal punto di vista cronologico, non appare corretto il riferimento al secondo trimestre degli anni in oggetto: tale previsione rischia infatti di penalizzare in maniera incisiva attività caratterizzate da elevata stagionalità, che nel lasso di tempo considerato potrebbero aver lavorato in misura ridotta anche nel 2019. Così come formulata, la previsione rischierebbe di escludere dal beneficio numerose attività che, pur avendo subito significativi cali di fatturato, non rispetterebbero il requisito in questione.

In secondo luogo, si ritiene opportuno modificare, al ribasso, la soglia di riduzione prevista, il cui valore attuale, pari al 50%, appare certamente eccessiva; tale valore potrebbe essere individuato nella misura del 30% del fatturato o del 33% del fatturato, come già previsto per alcune misure di sostegno varate in relazione all'emergenza pandemica.

Altra riflessione riguarda l'ulteriore requisito dell'avvenuto effettivo versamento della seconda rata IMU. Tale previsione rischia di escludere dal novero dei beneficiari soggetti che, per mere difficoltà finanziarie, non siano riuscite ancora a effettuare il pagamento dell'imposta. Per ovviare a tale distorsione, il credito potrebbe essere riconosciuto ugualmente, in modo da poter essere utilizzato proprio per contribuire parzialmente al versamento in oggetto e perseguire così la duplice finalità di sostegno delle imprese e dell'Erario.

Potrebbe essere eliminata, altresì, la condizione in base alla quale sia necessario che il proprietario e il gestore degli immobili coincidano. Considerando le difficoltà oggettive che il settore sta affrontando fin dall'inizio della pandemia, si ritiene ragionevole valutare la possibilità di estendere il beneficio anche ai proprietari che abbiano concesso in gestione gli immobili (ad esempio, tramite affitto di ramo d'azienda), magari limitando l'agevolazione a quanti abbiano operato una riduzione dei canoni di affitto/locazione ai gestori in un periodo da definire. Sul punto, inoltre, si evidenzia come, in molti casi, gli stessi soggetti gestiscano l'attività turistico-ricettiva attraverso due società diverse solo per esigenze organizzative (ad esempio, per scindere l'ambito immobiliare da quello più strettamente gestionale). Così come formulata, la norma rischierebbe di penalizzare tali operatori.

In ultimo, appare necessario eliminare (o allentare) la previsione relativa alla categoria catastale di appartenenza degli immobili, attualmente identificata nella categoria D/2, atteso che alcuni dei beneficiari indicati dall'articolo esercitano la propria attività in immobili diversi da quelli che rientrano in tale categoria (alberghi e pensioni) e che l'attuale limitazione risulta palesemente confliggere con la *ratio* della norma.